

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

ai sensi dell'art. 42 bis del Codice civile

tra

FONDAZIONE GASLININSIEME ETS (incorporante) e

ASSOCIAZIONE GASLINI ONLUS (incorporata)

ENTI PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Gli Organi amministrativi degli enti partecipanti alla fusione hanno redatto e predisposto il seguente progetto di fusione per incorporazione, tenuto conto della normativa applicabile in materia ed in particolare dell'art. 42 bis cod. civ. e delle norme del libro V del codice civile cui rinvia.

Gli enti partecipanti alla fusione sono enti aventi sede, scopo e finalità comuni e precisamente:

- La Fondazione **GASLININSIEME ETS** (incorporante), Ente del Terzo Settore, con sede in Genova, codice fiscale 95235110103, iscritto nella Sezione 'Altri Enti del Terzo Settore' del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell'articolo 22 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117
- **ASSOCIAZIONE GASLINI ONLUS** (incorporanda), con sede in Genova, Via Gerolamo Gaslini, 5, codice fiscale 95154370100, ente senza personalità giuridica, iscritta al Registro Onlus.

*

ORGANI DI GESTIONE POST FUSIONE

L'incorporante Fondazione GASLININSIEME ETS (di seguito indicata anche come "la Fondazione", in conformità all'allegato statuto, è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 9 (nove) membri dei quali, oltre al Presidente, tre designati dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova, tra cui il Direttore Generale dell' Istituto, due designati dalla Fondazione Gerolamo Gaslini, tra cui il Vice Presidente della Fondazione medesima, due designati dal Comitato Sostenitori scelte tra i soci persone fisiche o giuridiche private, uno designato dal Comitato Partecipanti, scelta tra i soci persone fisiche o giuridiche private.

L'attuale Consiglio Direttivo dell'incorporanda ASSOCIAZIONE GASLINI ONLUS (di seguito indicata anche come "Associazione"), resterà in carica fino alla data di decorrenza degli effetti civilistici della fusione, mentre gli associati dell'Associazione, soggetto "conferente" il suo patrimonio all'ente incorporante, avranno diritto di partecipare ai predetti Comitati Sostenitori e Partecipanti previsti dallo statuto della Fondazione e quindi, tramite il soggetto da loro designato, essere rappresentati nel Consiglio Direttivo della Fondazione.

*

MOTIVAZIONI DELLA FUSIONE

Attualmente sia l'Istituto Giannina Gaslini sia l'Associazione Gaslini Onlus, in forme diverse e non collegate, ricevono e/o sollecitano donazioni da destinarsi all'Ospedale pediatrico. Gli organi competenti della Fondazione (incorporante) e dell'Associazione (incorporanda), ritengono che la

fusione per incorporazione, consentita dall'art. 42 bis c.c., rappresenti soluzione idonea per efficientare e meglio coordinare la raccolta fondi, nonché per avviare e realizzare una corretta e profittevole politica di valorizzazione del marchio Gaslini.

Di qui la decisione dell'Istituto G. Gaslini e della Fondazione G. Gaslini di costituire un nuovo soggetto – la Fondazione GASLININSIEME ETS – cui affidare la missione di rendere più efficaci e meglio strutturate le attività di comunicazione e fundraising a marchio Gaslini.

Un modello di governance e di gestione operativa certamente adeguato alle sfide di un “mercato” (quello della raccolta fondi) sempre più affollato e aggressivo, che consentirà al brand Gaslini di competere con più efficacia e a GASLININSIEME di creare valore sociale da condividere con il “sistema Gaslini” e valore economico da destinare ai progetti dell'Istituto.

La fusione costituisce un’“evoluzione nella continuità” aspirando a condividere dimensioni, esperienze e capacità diverse per raggiungere, nel rispetto dei singoli valori fondanti, in modo più efficace e dinamico lo scopo comune di contribuire a migliorare l’offerta dell'Istituto Gaslini e la sua capacità di dialogo e comunicazione con la vasta platea dei suoi stakeholders.

L’operazione è rivolta a perseguire anche obiettivi di ordine funzionale, quali l’efficientamento dei costi, l’ottimizzazione del capitale umano, l’impiego di risorse e investimenti comuni, la valorizzazione e misurazione delle attività e dei risultati in termini di impatto e di valore sociale creato.

*

CONTENUTI ALLEGATI PARTE INTEGRANTE DEL PROGETTO DI FUSIONE

I rispettivi organi degli Enti partecipanti redigono il presente progetto di fusione per incorporazione che avverrà, in conformità agli artt. 2501 e seguenti c.c.

Ai sensi del secondo comma dell'articolo 42-bis c.c., nel caso di incorporazione di enti diversi (come nel caso di specie) che comporta una sorta di trasformazione degli enti associativi incorporati, si ritiene inoltre necessario integrare la documentazione da allegare al progetto di fusione con un elenco aggiornato dei creditori, la relazione dell'organo amministrativo (ex art. 2501 quinquies c.c.) che illustra i motivi della fusione e la redazione di una relazione di stima del patrimonio dell'Associazione incorporanda (richiamando per analogia l'art. 2500-ter, u.c., c.c.).

Al presente progetto di fusione vengono pertanto allegati:

1. Statuto della Fondazione GASLININSIEME ETS;
2. Relazione ai sensi dell'art. 2501 quinquies c. c. degli amministratori degli enti partecipanti all'operazione per illustrare e giustificare, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e le eventuali modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo eventualmente intervenute tra la data di deposito del progetto di fusione presso la sede dell'ente e la data della decisione sulla fusione
3. Relazione di stima del patrimonio dell'Associazione incorporanda (ex art. 2500-ter c.c. richiamato da art. 42-bis c.c.)
4. Situazione Patrimoniale della Fondazione GASLININSIEME ETS redatta alla data del 31 luglio 2022 (ex art. 2501 quater c.c.)
5. Situazione Patrimoniale dell'Associazione GASLINI ONLUS alla data del 31 luglio 2022, contenente l'elenco aggiornato dei creditori (ex art. 2501 quater c.c.)

*

MODALITA' DI ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE

Nella fusione in questione, che interviene tra enti senza scopo di lucro, è assente ogni rapporto di cambio, cosicché non sono indicati i relativi criteri di determinazione dei rapporti di concambio.

Non sono infatti applicabili, neanche in via analogica, le norme in tema di "rapporto di cambio", di cui agli artt. 2501-ter, comma 1, n. 3, e 2501-quinquies, comma 2, c.c., non sussistendo quote di partecipazioni al capitale sociale da dover rispettare in relazione all'ente risultante dalla fusione.

Gli associati dell'Associazione incorporanda, tantomeno i Consiglieri di Amministrazione della Fondazione incorporante, non vantano alcun diritto sul patrimonio sociale dei rispettivi enti e sono titolari di una identica posizione giuridica.

Dalla natura degli enti coinvolti nella presente fusione consegue pertanto che:

- esula dalla stessa qualsivoglia necessità di determinare rapporti di cambio in senso tecnico giuridico, conguagli in denaro, modalità di assegnazione di quota di patrimonio, date di partecipazione agli utili, né predisporre relazioni o documentazione di amministratori e/o esperti attestanti congruità di rapporti di concambio, conguagli o simili.
- non sono previsti trattamenti riservati a particolari categorie di associati e/o partecipanti e nessun vantaggio particolare è proposto a favore di alcun componente di Direzione e di amministrazione.

*

EFFETTI GIURIDICI DELLA FUSIONE

La fusione avrà effetto dal giorno di iscrizione dell'atto di fusione nel RUNTS.

All'esito della fusione, a decorrere dal momento in cui la medesima avrà effetti civilistici, la Fondazione incorporante subentrerà in tutti in tutti i rapporti giuridici facenti capo all'Associazione incorporanda, e alla medesima Fondazione verrà inoltre trasferito il patrimonio attivo e passivo dell'Associazione medesima.

La Fondazione subentrerà nei rapporti di lavoro con il personale dipendente, con conseguente acquisto ed assunzione dei relativi ed eventuali diritti ed obblighi esistenti in capo all'Associazione incorporanda nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 2112 c.c.

Vi sarà inoltre il subingresso in tutti i diritti reali e di credito, nelle eventuali concessioni e/o autorizzazioni amministrative in genere, nei depositi cauzionali, nei contratti, nei rapporti giuridici pendenti di qualsiasi tipo, nonché in tutti gli impegni, obbligazioni o passività, come in genere in tutti i diritti, ragioni ed aspettative riferibili all'Associazioni incorporanda, nulla escluso od eccettuato.

Si intenderanno trasferiti nella Fondazione incorporante, tutte le attività e passività di qualsiasi natura dell'Associazione incorporanda, sia anteriori sia posteriori alle deliberazioni di fusione, anche se qui non specificate, intendendo e volendosi espressamente dalle parti contraenti che, indipendentemente dal richiamo esplicito ed implicito, ogni diritto e ragione comunque spettante o riferendosi all'Associazioni incorporanda dovrà considerarsi ad ogni effetto come interamente compreso nella progettata fusione.

Alla Fondazione incorporante, unitamente ai beni e diritti saranno trasferiti anche gli eventuali beni iscritti nei pubblici registri appartenenti all'Associazione incorporanda e che saranno eventualmente individuati al momento in cui sarà redatto l'atto di fusione.

Tutti i beni si intenderanno trasferiti alla Fondazione incorporante a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui di troveranno con ogni accessorio, pertinenza, con tutti i diritti e le servitù attive e passive di qualunque specie, se esistenti.

*

SITUAZIONE PATRIMONIALE ED EFFETTI CONTABILI E FISCALI

La fusione in oggetto assumerà quale situazione patrimoniale di riferimento, per tutti gli enti partecipanti alla fusione, la situazione patrimoniale chiusa al 31.07.2022, allegata al presente progetto.

In sede di fusione si procederà alla somma dei patrimoni dei due enti partecipanti alla fusione, da cui per effetto della stessa, il patrimonio della Fondazione aumenterà per un importo non inferiore al patrimonio dell'Associazione incorporanda come risulterà al momento di efficacia della fusione.

Retrodatazione effetti fiscali della fusione

Ai fini fiscali e contabili gli effetti della fusione decorreranno a far data dall'inizio dell'esercizio sociale che è identico sia per la Fondazione incorporante che per l'Associazione incorporanda, ovvero dal 1° gennaio dell'esercizio in corso al momento in cui si produrranno gli effetti giuridici della fusione.

Genova, 10 ottobre 2022

Per la Fondazione GASLININSIEME ETS quale Ente incorporante

Il Presidente

Edoardo Garrone

Per GASLINI ONLUS quale Associazione incorporanda

Il Presidente

Claudio Andrea Gemme